

- (7) Ove i criteri per l'assunzione di una decisione delegata, stabiliti nella presente decisione, non siano soddisfatti, le decisioni dovrebbero essere assunte con la procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013, ulteriormente specificata all'articolo 13 *octies* della decisione BCE/2004/2 ⁽⁴⁾. Inoltre, dovrebbe essere utilizzata la procedura di non obiezione anche qualora i capi delle unità operative nutrano dubbi in merito al rispetto dei criteri di valutazione per le decisioni relative a poteri nazionali a causa della complessità della verifica.
- (8) Le decisioni di vigilanza della BCE possono essere soggette a riesame amministrativo ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e come ulteriormente precisato nella decisione BCE/2014/16 ⁽⁵⁾. In caso di riesame amministrativo, il Consiglio di vigilanza tiene conto del parere della Commissione amministrativa del riesame e sottopone un nuovo progetto di decisione al Consiglio direttivo per l'adozione con procedura di non obiezione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per «decisioni basate su poteri nazionali» si intende le decisioni assunte dalla BCE nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale che non sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione;
- 2) per «acquisizione di una partecipazione» si intende l'acquisizione di una partecipazione diretta o indiretta o di diritti di voto di un'altra entità, anche per effetto della costituzione di una nuova entità, diversa dall'acquisizione di una partecipazione qualificata nell'accezione di cui all'articolo 22 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾;
- 3) per «fusione» si intende (a) un'operazione in cui una o più società, nel momento in cui vengono sciolte con o senza messa in liquidazione, trasferiscono la tutte le loro attività e passività a una società esistente o a una nuova società, in cambio dell'assegnazione ai loro soci di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale di tale società esistente o nuova società, ovvero (b) qualsiasi operazione che si configuri come una fusione ai sensi del diritto nazionale pertinente;
- 4) per «scissione» si intende (a) un'operazione in cui una o più società dividono parte delle loro attività e passività e formano una nuova società che detiene tale parte delle loro attività e passività, ovvero (b) qualsiasi operazione che si configuri come una scissione ai sensi del diritto nazionale pertinente;
- 5) per «paese o territorio terzo» si intende qualsiasi paese o territorio al di fuori dello Spazio economico europeo.
- 6) per «parte correlata» si intende una persona fisica che è collegata a un ente creditizio o un suo parente stretto, o una persona giuridica che è collegata a un ente creditizio in conformità al diritto nazionale pertinente;
- 7) per «decisione SREP» si intende la decisione adottata dalla BCE in base all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013 a seguito del processo di revisione e valutazione prudenziale annuale nell'accezione di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE;
- 8) per «indice di copertura della liquidità» (liquidity coverage ratio, LCR) si intende l'indice definito nell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione ⁽⁷⁾;
- 9) per «norme di vigilanza e di regolamentazione equivalenti» si intendono i requisiti in materia di vigilanza e normativi ovvero le disposizioni regolamentari applicate da un Paese o territorio terzo che sono riconosciuti dalla Commissione come equivalenti a quelle vigenti nell'Unione in conformità agli articoli 107, paragrafo 4, e 114, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾. I paesi e territori terzi interessati sono elencati negli allegati I e IV della decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione ⁽⁹⁾;

⁽⁴⁾ Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

⁽⁵⁾ Decisione BCE/2014/16 del 14 aprile 2014, relativa all'istituzione della Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47).

⁽⁶⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, del 27.6.2013, pag. 1).

⁽⁹⁾ Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155).

